



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 19 maggio 2025 n.72**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 6, secondo comma della Legge 21 dicembre 2009 n.168 e l'articolo 14-bis, comma 5 della Legge 30 novembre 2004 n.165, introdotto dall'articolo 33, comma 5 della Legge 7 luglio 2020 n.113;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 7 maggio 2025;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE (ISS) E MODIFICHE ALL'ATTO ORGANIZZATIVO E AL FABBISOGNO DELL'ISS**

### **CAPO I NORME GENERALI**

#### **Art. 1 (Finalità)**

1. Il presente decreto delegato, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 14-bis, comma 5 della Legge 30 novembre 2004 n.165, introdotto dall'articolo 33, comma 5 della Legge 7 luglio 2020 n.113, riforma il Decreto Delegato 31 agosto 2020 n.144 "Criteri per la determinazione ed erogazione della retribuzione di risultato dei membri del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale", allo scopo di allinearne le prescrizioni a quelle del Decreto Delegato 12 novembre 2024 n.171 "Atto organizzativo e secondo Fabbisogno dell'Istituto Sicurezza Sociale (ISS)" con il quale, anche a parziale riforma dei disposti dell'articolo 8 e dell'articolo 11, primo comma della Legge n.165/2004, sono stati introdotti e disciplinati ambiti, servizi e sottostrutture organizzative attribuiti alla specifica responsabilità dei singoli membri del Comitato Esecutivo (in seguito brevemente CE) dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (in seguito brevemente ISS).

2. Il presente decreto delegato riforma, inoltre, il Decreto Delegato n.171/2024, al fine di riorganizzare le sottostrutture dell'ISS preposte alle attività amministrative, tecniche e contabili del settore previdenziale.

### **CAPO II MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO N.144/2020**

#### **Art. 2 (Modifica dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.144/2020)**

1. L'articolo 2 del Decreto Delegato n.144/2020 è così sostituito:

**“Art. 2**  
*(Determinazione degli obiettivi)*

1. Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e il Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica, ognuno per i propri ambiti di pertinenza, sentita la Direzione Generale della Funzione Pubblica, determinano entro il 20 novembre di ogni anno gli obiettivi che ciascuno dei membri del CE è tenuto a raggiungere nell'arco dell'anno successivo. Gli obiettivi sono preventivamente determinati e condivisi con ciascuno dei membri del CE e possono essere oggetto di concorde revisione nel corso dell'anno di riferimento.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 vengono stabiliti sulla base dell'atto organizzativo dell'ISS, del Piano Sanitario e Socio-Sanitario, dell'andamento di bilancio e degli stanziamenti e delle linee di azione contenuti nel progetto della legge di bilancio e nel progetto del bilancio di previsione dell'ISS, tenuto conto anche dei principi generali contenuti nell'Allegato A.

3. Il DG ha facoltà, contestualmente alla determinazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, di delegare al DA l'adozione di atti e l'esercizio di poteri ed attribuzioni connessi a tale funzione, ad esclusione che nei confronti del personale appartenente al corpo sanitario. Gli obiettivi del DA sono, inoltre, determinati anche con riferimento all'esercizio, da parte dello stesso, delle funzioni di Dirigente competente all'adozione degli atti relativi alla gestione amministrativa ed operativa del personale dell'ISS di cui agli articoli 46, 47 e 48 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.

4. Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e il Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica e ciascuno dei membri del CE sottoscrivono i documenti che elencano, sia con riferimento agli ambiti di attività attribuiti alla responsabilità collegiale del CE medesimo sia con riferimento a quelli attribuiti alla specifica responsabilità dei suoi singoli membri, gli obiettivi di cui al presente articolo. Tali documenti sono da intendersi come allegato e parte integrante dei rispettivi contratti sottoscritti dagli stessi membri del CE.

5. Qualora la legge di bilancio ed il bilancio di previsione dell'ISS approvati dal Consiglio Grande e Generale si discostino significativamente rispetto ai progetti di cui al comma 2, gli obiettivi sono rivisti dalle parti in ragione degli stanziamenti e linee di azione effettivamente approvati.”.

**Art. 3**  
*(Modifica dell'articolo 5 del Decreto Delegato n.144/2020)*

1. L'articolo 5 del Decreto Delegato n.144/2020 è così sostituito:

**“Art. 5**  
*(Mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi)*

1. Il mancato o il parziale raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e di cui all'articolo 4, comma 3, comporta quanto segue:

- a) raggiungimento dei risultati tra il 25% e il 70%: nessuna corresponsione della retribuzione di risultato;
- b) raggiungimento dei risultati tra 0% e 24%: nessuna corresponsione della retribuzione di risultato e possibilità di addivenire alla revoca dell'incarico per mancato raggiungimento degli obiettivi di budget ed al conseguente recesso anticipato dal contratto del singolo componente

del CE.

2. In ragione della determinazione di specifici obiettivi per ciascuno dei membri del CE e della specifica valutazione della singola prestazione lavorativa degli stessi secondo le procedure di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, la revoca dell'incarico ed il recesso anticipato dal contratto ai sensi del comma 1, lettera b) non determina alcuna conseguenza in ordine alla posizione lavorativa degli altri membri che, invece, abbiano ottenuto valutazioni superiori al 24% del raggiungimento dei risultati. L'incarico ed il rapporto di lavoro del membro del CE non interessato dall'applicazione della disposizione al comma 1, lettera b) prosegue, pertanto, sino al termine del contratto quinquennale.

3. Qualora, tuttavia, in esito alle verifiche annuali di cui all'articolo 3, nel corso dei primi tre anni di servizio e con riferimento a ciascun anno, un membro del CE interessato dalla valutazione abbia ottenuto una percentuale di raggiungimento degli obiettivi non superiore al 70%, l'incarico e conseguentemente il contratto di tale membro del CE cessano anticipatamente alla fine del terzo anno di vigenza degli stessi ed il Congresso di Stato procede alla sua sostituzione.

4. La cessazione anticipata dell'incarico e del contratto e la conseguente sostituzione del membro del CE dell'ISS in relazione al quale si sia realizzata l'ipotesi prevista al comma 3 non determina alcuna conseguenza in ordine alla posizione lavorativa degli altri membri che, invece, abbiano ottenuto valutazioni superiori al 70% con riferimento ad uno o più degli anni di servizio nel corso del primo triennio di incarico. L'incarico ed il rapporto di lavoro del membro del CE non interessato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 prosegue, pertanto, sino al termine del contratto quinquennale, salva revoca dell'incarico con conseguente recesso anticipato dal contratto ai sensi del comma 1, lettera b).”.

### CAPO III

#### MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO N.171/2024

##### **Art.4**

*(Modifica dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.171/2024)*

1. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.171/2024 è così sostituito:

“6. In relazione alle strutture organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l) previsti nella AO “Settore Servizi Comuni”, il Comitato Esecutivo ha il potere di attivare sino ad un massimo di complessive cinque posizioni organizzative (PO) in favore di dipendenti in possesso di diploma di laurea.”.

##### **Art. 5**

*(Modifica dell'articolo 17 del Decreto Delegato n.171/2024)*

1. Il comma 8, dell'articolo 17 del Decreto Delegato n.171/2024 è così sostituito:

“8. L'AO “Settore Previdenza” è retta da un Dirigente che ne ha la specifica responsabilità dirigenziale ed organizzativa, secondo i termini della Legge n.108/2009 e successive modifiche. Alla posizione dirigenziale relativa alla suddetta AO è associato il Parametro 2 di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21.”.

2. Dopo il comma 8, dell'articolo 17, comma 8 del Decreto Delegato n.171/2024, come novellato dal comma 1, è aggiunto il seguente comma 8 bis:

“8 bis. In relazione alle sottostrutture organizzative afferenti all'AO “Settore Previdenza” di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e b), è prevista la facoltà in capo al Dirigente di conferire una PO in favore di dipendenti in possesso di diploma di laurea.”.

CAPO IV  
NORME FINALI

**Art. 6**

*(Norme di coordinamento)*

1. Il trattamento retributivo del Direttore Generale non può essere inferiore a quello del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e Socio-Sanitario, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 1 della Legge 23 agosto 2016 n.113 e successive modifiche.
2. Le vigenti disposizioni in materia di collocamento a riposo obbligatorio dei pubblici dipendenti non si applicano al Direttore Generale ed al Direttore Sanitario e Socio-Sanitario dell'ISS.

**Art. 7**

*(Decorrenza dell'efficacia)*

1. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto delegato decorre dal 14 agosto 2025 ovvero dalla sua ratifica, qualora essa intervenga in data antecedente.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 maggio 2025/1724 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Denise Bronzetti – Italo Righi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Andrea Belluzzi*